



**FEDERMANAGER
ROMA**
DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI ROMA FROSINONE RIETI VITERBO



CONVENZIONE

TRA

Federmanager Roma, con sede legale in Roma, Via Ravenna, 14, con codice fiscale 80073190581 per la quale interviene nel presente atto il Dr Nicola Tosto nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità denominata Federmanager Roma)

E

British Institutes Salario, con sede legale in Roma Piazza Gondar 22, con codice fiscale e P.I. 10099241001 per la quale interviene nel presente atto il Sig. Gianmarco Nicita nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità denominata BISALARIO)

PREMESSO

- che BISALARIO rappresenta in questo atto le sedi British Institutes che operano sul territorio della Regione Lazio, e più precisamente:

- British Institutes Frosinone, Via Aldo Moro, 222
- British Institutes Latina, Centro Comm.le Latinafiori - Torre 8 Sc. A
- British Institutes Pomezia, Ss Pontina Km 31,400
- British Institutes Rieti, Piazza Cavour 66
- British Institutes EUR, Viale dell'Aeronautica 45 Roma
- British Institutes Parioli, Via Francesco Siacchi, 38 Roma
- British Institutes Prati, Circonvallazione Trionfale 1 Roma
- British Institutes Salario, Piazza Gondar 22 Roma
- British Institutes Testaccio, Piazza Dell'emporio 16/a Roma
- British Institutes Via Veneto, Via Aurora 39 Roma
- British Institutes Santa Marinella, Via Valdambriani, 91
- British Institutes Tivoli, V.le Picchioni, 12/14
- British Institutes Valmontone, Via Ardena 71

Che per brevità, saranno indicate nel presente atto come "SEDI BI del LAZIO"

- Che le SEDI BI del LAZIO organizzano attività di progettazione e gestione corsi di lingue straniere, attuazione di iniziative atte alla promozione dello studio delle lingue, certificazione livelli linguistici per crediti formativi

- che BISALARIO e Federmanager Roma intendono attivare un'iniziativa finalizzata a consentire agli associati di Federmanager Roma e ai loro familiari di poter accedere all'offerta di corsi di BRITISH INSTITUTES a condizioni di assoluto vantaggio, presso le SEDI BI del LAZIO

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



**FEDERMANAGER
ROMA**

DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI ROMA PROVINCINE Rieti Viterbo



Art. 2

(Oggetto)

Con il presente accordo le parti si impegnano ad attivare iniziative di comunicazione per la promozione della presente convenzione, compiendo le attività indicate nel successivo art.3.

Art. 3

(Impegni delle parti)

Le SEDI BI del LAZIO si impegnano a svolgere le seguenti attività ed in particolare a:

riconoscere agli associati di Federmanager Roma e ai loro familiari uno sconto sui servizi da queste forniti, previa dimostrazione, all'atto dell'acquisto, della titolarità di associato a Federmanager Roma. Gli sconti saranno così erogati:

- Test di Ingresso e colloquio di orientamento gratuito
- 10% sconto sui corsi collettivi adulti
- 10% di sconto sui corsi collettivi per bambini e ragazzi
- 5 % di sconto sui corsi individuali
- Condizioni agevolate per l'acquisto di viaggi studio all'estero

Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso.

I servizi di cui ai punti precedenti potrebbero non essere disponibili in tutte le SEDI BI del LAZIO. Per un elenco aggiornato dei servizi erogati da ogni singola sede si prega di far riferimento al sito internet <http://www.britishinstitutes.it/sedi/>

Federmanager Roma, dal canto suo, si impegna a svolgere le seguenti attività ed in particolare a:

- Dare visibilità a propri associati, con i mezzi che riterrà più opportuni, della presente convenzione

Art. 4

(Variazioni relative al Programma)

Tutte le variazioni relative alle agevolazioni concesse agli associati Federmanager Roma dovranno essere decise congiuntamente dalle parti.

Art.5

(Durata)

Il presente accordo commerciale avrà durata dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Al termine di tale periodo la convenzione sarà tacitamente rinnovata per 12 mesi, e al termine dei 12 mesi, di anno in anno, a meno di comunicazione scritta di una delle parti da inviare entro 3 mesi dalla scadenza periodica della convenzione

Art. 6

(Clausola risolutiva espressa)

Federmanager Roma e BRITISH INSTITUTES hanno diritto di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le SEDI BI del Lazio e Federmanager Roma non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4.



Art. 7

(Trasparenza)

BI SALARIO espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente accordo commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'accordo commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente accordo commerciale, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Art. 8

(Tutela dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196, le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente accordo commerciale, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli altri obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente accordo commerciale.

Le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- la società di informatica della cui collaborazione le Parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti.

Le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 9

(Foro competente)

Le Parti convengono che qualsivoglia controversia inerente o conseguente all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di ROMA.

Roma, 18/12/2013

British Institutes Salario

Il Legale Rappresentante

Gianmarco Nicita

**BRITISH INSTITUTES
SALARIO**

Federmanager Roma

Il Presidente

Nicola

